

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	95
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamento 16.0.200 (Nuova formulazione) del relatore e relativi subemendamenti</i> ) .....	108
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamento 16.0.300 del Governo e relativi subemendamenti</i> ) .....	115

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009). C. 1713 Governo.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011. C. 1714 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.	
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	97
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	107
ERRATA CORRIGE .....	107

##### SEDE REFERENTE

*Giovedì 9 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato dello sviluppo economico Paolo Romani.*

##### La seduta comincia alle 14.10.

**Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Andrea GIBELLI, *presidente*, comunica che sono stati presentati una serie di subemendamenti all'emendamento 16.0.200 (*Nuova formulazione*) del relatore (*vedi allegato 1*), che non hanno presentato problemi di ammissibilità e che sono in distribuzione.

Comunica, inoltre, che il Governo ha presentato un ulteriore emendamento, che è in distribuzione (*vedi allegato 2*). Occorre quindi fissare dei tempi, per necessità brevissimi, per la presentazione dei subemendamenti e sospendere la seduta, su questo punto, per riprenderla alle ore 16. Il termine per la presentazione dei subemendamenti è fissato alle ore 15.

**La seduta, sospesa alle 14.15, riprende alle 16.**

Andrea GIBELLI, *presidente*, dà la parola al relatore e al Governo.

Enzo RAISI (Pdl), *relatore*, annuncia il ritiro del proprio emendamento 16. 0. 200 (*Nuova formulazione*).

Il sottosegretario Paolo ROMANI annuncia il ritiro dell'emendamento 16.0.300 del Governo, ritenendo necessario, su una materia così delicata, un approfondimento che consenta di pervenire alla stesura di un emendamento che trovi il più ampio consenso parlamentare. Preannuncia quindi la presentazione, entro la giornata del prossimo lunedì 13, di un nuovo emendamento da parte del Governo.

Massimo POLLEDRI (LNP), ringrazia anzitutto il relatore per il delicato ed accurato lavoro svolto nella stesura del suo emendamento che, ricorda, è frutto di un'operazione complessiva dell'intera maggioranza. Spera che nei tempi delineati si arrivi alla nuova formulazione da parte del Governo di un testo condiviso e soddisfacente, sottolineando al contempo che tale formulazione era attesa da tempo. Infine rileva che nella stesura concreta del nuovo testo dell'emendamento il Governo dovrà anche tenere conto dei lavori già svolti dalla Commissione e delle relative decisioni già assunte, in particolare nella materia dell'energia nucleare.

Andrea LULLI (PD), non può che esprimere soddisfazione per il ritiro da parte del Governo dell'emendamento 16.0.300, che, tra l'altro, ritiene intervenisse in maniera non coordinata con una serie di disposizioni già definite nel corso dei lavori della Commissione. Ritiene, alla luce degli ultimi sviluppi, che sia inverosimile l'ipotesi di poter iniziare i lavori in Aula già nel prossimo giovedì 16 ottobre, anche perché preannuncia che il gruppo del PD non potrà garantire la propria presenza nelle giornate di lunedì e martedì prossimi a causa di un importante seminario già da

tempo organizzato. Sottolinea come il suo gruppo non si sia mai sottratto da un confronto costruttivo sull'intera materia del nucleare, ma non può che stigmatizzare il comportamento del Governo e prendere atto dei suoi problemi interni. Sollecita il Presidente ad una riflessione sulle sue considerazioni, soprattutto alla luce della possibile assenza dallo svolgimento dei lavori sul disegno di legge in esame del maggiore gruppo di opposizione.

Raffaello VIGNALI (Pdl), si associa ai ringraziamenti al relatore per l'ottimo lavoro svolto, e ringrazia altresì l'opposizione per il suo atteggiamento che è sempre stato costruttivo e responsabile. Si permette di sollevare al Governo una serie di notazioni in relazione alla prossima stesura del nuovo emendamento: in tutti i Paesi europei, ma anche nel resto del mondo, esiste un organismo analogo all'Agenzia per la sicurezza nucleare che svolge in autonomia un lavoro di tutela e di garanzia; ritiene che tale Agenzia, per il ruolo fondamentale che andrà a svolgere nel processo di reintroduzione del nucleare nel nostro Paese, debba essere sostenuta da una decisione parlamentare presa con un ampio consenso, e in questo senso sul testo del relatore si erano già trovate ampie adesioni. Ritiene essenziale che il Governo abbia chiaro il concetto che un'Agenzia ideata male rischia di bloccare l'intero piano normativo.

Andrea GIBELLI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame, rinviando per ulteriori riflessioni concernenti l'organizzazione dei lavori all'ufficio di presidenza.

**La seduta termina alle 16.25.****SEDE CONSULTIVA**

*Giovedì 9 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato dello sviluppo economico Paolo Romani.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009).**  
C. 1713 Governo.

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011.**  
C. 1714 Governo.

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.**

**Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.**

**Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

**(limitatamente alle parti di competenza).**

(Parere alla V Commissione).

*(Esame congiunto e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte che giovedì 2 ottobre sono stati assegnati il disegno di legge C. 1713 (Legge finanziaria 2009) ed il disegno di legge C. 1714 (Bilancio dello Stato per il 2009 e Bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011). Pertanto, secondo quanto previsto dall'articolo 119, comma 6, del Regolamento, la Commissione dovrà sospendere ogni attività legislativa, fatte salve le attività dovute, finché non avrà espresso il parere di competenza sui predetti disegni di legge.

La Commissione potrà peraltro procedere all'esame in sede referente e in sede consultiva dei provvedimenti dovuti, vale a dire i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, i disegni di legge di ratifica e di recepimento di atti normativi comunitari, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. La sessione di bilancio non influisce quindi particolarmente sui lavori della nostra Commis-

sione che sono attualmente concentrati nell'esame in sede referente del disegno di legge collegato 1441-*ter*, nonché di un decreto-legge (Alitalia).

Ricorda che il parere dovrà essere espresso entro il 16 ottobre; in relazione a ciò, e anche in considerazione dell'impatto limitato del disegno di legge finanziaria rispetto al passato (il provvedimento si compone di soli tre articoli, che si limitano a fissare gli obiettivi dei saldi di bilancio) il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato a martedì 14, alle ore 13.

Avverte inoltre che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 1713, legge finanziaria 2009, ed il disegno di legge C. 1714, Bilancio dello Stato per il 2009 e Bilancio triennale 2009-2011. L'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione bilancio di una relazione e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione.

In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico (Tabella n. 3), nonché del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2) e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Tabella n. 7), tutti limitatamente alle parti di competenza.

La Commissione, oltre ad essere chiamata a trasmettere una relazione alla V Commissione su ciascuno stato di previsione, esaminerà anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza del disegno di legge di bilancio. A tale proposito ricordo che, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti proponenti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva. Gli emendamenti approvati saranno inseriti nella relazione approvata dalla Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresen-

tati, ai sensi dell'articolo 121, comma 4, del Regolamento, nel corso dell'esame in Assemblea.

Potranno inoltre essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione. Anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione. Nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Analoghe regole di esame si applicano anche agli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2009. Nelle Commissioni in sede consultiva potranno comunque essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge finanziaria di rispettiva competenza. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione; ove respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio. Peraltro, anche in questo caso, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti all'articolato della finanziaria direttamente in Commissione bilancio.

Per quanto concerne la formulazione e l'ammissibilità degli emendamenti al disegno di legge di bilancio, rappresento che, analogamente al bilancio per il 2008, anche il bilancio per il 2009 presenta una struttura articolata per missioni e programmi. È altresì intervenuto il disposto dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008 ai sensi del quale, in via sperimentale, limitatamente all'anno 2009, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, è stata introdotta la possibilità, nell'ambito della legge di bilancio, di rimodulare le dotazioni finanziarie tra i programmi di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria per le spese in annualità e a pagamento differito.

Per effetto di tale disposizione a differenza di quanto si è verificato finora, possono essere rimodulati, nell'ambito del disegno di legge di bilancio, anche stanziamenti determinati da disposizioni legislative sostanziali. Gli stanziamenti rimodulabili sono individuati nell'allegato tecnico per capitoli contenuto nelle tabelle relative a ciascun stato di previsione della spesa, mediante l'apposizione della lettera (R) sotto la denominazione dei capitoli interessati.

Le previsioni in ordine alla rimodulabilità degli stanziamenti all'interno del disegno di legge di bilancio comportano inevitabili conseguenze per quanto concerne l'individuazione dei limiti di emendabilità degli stanziamenti di spesa. In particolare, devono ritenersi ammissibili:

*a)* gli emendamenti che rechino variazioni in aumento, a condizione che siano riferite ad u.p.b. all'interno delle quali sono presenti capitoli che possono essere oggetto di rimodulazione ai sensi del citato articolo 60, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008. Tali emendamenti dovranno in ogni caso essere compensati attraverso una riduzione di pari importo di altra u.p.b. incluse in programmi relativi alla medesima missione, all'interno della quale sono presenti capitoli suscettibili di rimodulazione. Resta fermo che emendamenti che comportino rimodulazioni tra u.p.b. appartenenti a missioni diverse devono ritenersi ammissibili soltanto qualora incidano esclusivamente su spese di carattere discrezionale per la parte non vincolata (come desumibile dalle schede di analisi incluse nelle tabelle di ciascun stato di previsione della spesa);

*b)* gli emendamenti che rechino variazioni in riduzione riferite alle u.p.b. di cui al punto 1, a condizione che la diminuzione proposta non ecceda l'importo corrispondente, per ciascuna u.p.b. oggetto di variazione, alla somma degli stanziamenti dei capitoli rimodulabili.

Occorre inoltre tener presente che, in conformità con le limitazioni previste dal

comma 3 dell'articolo 60 del decreto-legge n. 112 del 2008, nel caso di emendamenti che propongano la riduzione dello stanziamento di u.p.b. per interventi e il contestuale aumento dello stanziamento di u.p.b. per funzionamento, la riduzione non può essere superiore al 10 per cento dello stanziamento relativo a interventi.

Per quanto concerne gli emendamenti al disegno di legge finanziaria, essi sono soggetti alle specifiche regole di ammissibilità di cui al comma 5 dell'articolo 121 del Regolamento, con riferimento ai limiti di contenuto proprio e di compensatività degli effetti finanziari.

Il contenuto proprio del disegno di legge finanziaria è definito dall'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni. Per quanto riguarda la legge finanziaria per il 2009, in via sperimentale, il comma 1-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 112 del 2008, ha previsto che essa rechi soltanto disposizioni riconducibili al suo contenuto tipico, con l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico. Il disegno di legge trasmesso dal Governo risulta conforme a tali previsioni.

Come evidenziato nel parere espresso dalla Commissione bilancio nella seduta del 2 ottobre 2008 ai fini della dello stralcio delle disposizioni estranee, di cui all'articolo 120, comma 3, del Regolamento, «la definizione del limite di contenuto del disegno di legge finanziaria deve ovviamente riferirsi anche alle eventuali modifiche che potranno essere apportate al testo del disegno di legge governativo nel corso dell'esame parlamentare, per cui dovranno considerarsi inammissibili per estraneità di materia le proposte emendative che non rispondano alle previsioni del citato comma 1-*bis* dell'articolo 1 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. ».

Devono ritenersi pertanto inammissibili in quanto estranei al contenuto proprio della legge finanziaria:

a) gli emendamenti volti ad introdurre nel testo deleghe legislative;

b) gli emendamenti che rechino norme di carattere ordinamentale o organizzatorio che siano prive di effetti finanziari (o i cui effetti finanziari risultino trascurabili rispetto alla portata dell'emendamento);

c) gli emendamenti recanti norme che comportino aumenti di spesa, anche se finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia;

d) gli emendamenti recanti norme che comportino aumenti di spesa o riduzioni di entrata che abbiano carattere localistico o microsettoriale.

Con riferimento al vincolo di compensatività, le modalità di copertura della legge finanziaria sono indicate ai commi 5 e 6 dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni. In particolare, il comma 5, con riferimento alle sole spese correnti, prescrive il divieto per la legge finanziaria di peggiorare il risultato corrente dell'anno precedente, mentre il comma 6 vincola la legge finanziaria al rispetto dei saldi di finanza pubblica indicati, per il periodo di riferimento, nelle risoluzioni con le quali le Camere hanno approvato il DPEF e la successiva Nota di aggiornamento.

Alla luce di tali criteri, saranno ammessi solo emendamenti compensativi, che cioè garantiscano effetti finanziari equivalenti a quelli del testo che si intende modificare. La presidenza, nel valutare la compensatività degli emendamenti che tendano a sostituire misure di contenimento previste nel testo, si limiterà a considerare inammissibili solo gli emendamenti evidentemente privi di compensazione o con compensazioni manifestamente inadeguate, ivi compresi gli emendamenti che determinino oneri di durata non coincidente con quella della relativa compensazione.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dai presidenti delle medesime Commissioni prima che gli stessi vengano esaminati e votati. Peraltro, in considerazione

della necessità di valutare l'ammissibilità degli emendamenti sulla base di criteri omogenei, la valutazione puntuale di ammissibilità sarà comunque compiuta nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio. Per questi motivi sottolineo come il giudizio circa l'ammissibilità di un emendamento pronunciato nel corso dell'esame in sede consultiva non pregiudichi in alcun modo la successiva valutazione di ammissibilità.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno ricordo che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea; gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea. In ordine ai criteri di ammissibilità segnalo altresì che non sono ammissibili gli ordini del giorno volti ad impegnare il Governo ad utilizzare accantonamenti dei Fondi speciali di parte corrente e di conto capitale per determinate finalità.

Da ultimo, per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, la Commissione dovrà concludere il proprio esame dei documenti di bilancio entro la giornata di giovedì 16 ottobre 2008.

Dà infine la parola al relatore, il collega Vignali.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore*, ricorda anzitutto che il procedimento di formazione della manovra di finanza pubblica presenta quest'anno elementi innovativi rispetto al passato. Com'è noto, infatti, le linee essenziali della decisione di bilancio, definite nel DPEF, sono state ampiamente attuate con il decreto legge n. 112 del 2008, attraverso l'adozione di un piano triennale (2009-2011) di stabilizzazione della finanza pubblica volto ad attuare una politica di contenimento del

deficit pubblico funzionale al raggiungimento del sostanziale pareggio di bilancio nel 2011, secondo gli impegni assunti in sede europea. Il processo di programmazione economico-finanziaria è stato dunque anticipato nella tempistica ed impostato su base triennale, facendo sostanzialmente convergere i profili programmatici con quelli attuativi. La finalità sottesa a tale approccio è quella di conferire alle Amministrazioni maggiori certezze nella pianificazione delle risorse disponibili e nella programmazione delle attività connesse alle missioni e ai programmi di spesa di propria competenza.

Il decreto-legge n. 112, anticipando gli effetti tipici della legge finanziaria, ha reperito un ammontare di risorse pari, in termini cumulati nel triennio 2009-2011, a 36,7 miliardi di euro, di cui 6,1 miliardi di maggiori entrate e 30,6 miliardi di minori spese. Tra le minori spese 22 miliardi di euro sono spese correnti e 8,5 miliardi sono spese di conto capitale. Del complesso di tali risorse la quota prevalente (pari a regime a circa l'84 per cento dell'ammontare complessivo) è stata destinata ad una correzione progressivamente crescente nel triennio 2009-2011 dei conti pubblici. La riduzione dell'indebitamento netto ammonta a circa lo 0,6 per cento del PIL nel 2009, all'1 per cento nel 2010 e all'1,78 per cento nel 2011, anno nel quale la Nota di aggiornamento al DPEF prevede un valore del saldo pari a -0,3 per cento. Nel 2009 il contributo delle entrate nette e delle spese nette alla correzione dell'indebitamento è sostanzialmente analogo, rappresentando rispettivamente circa il 47 e il 53 per cento della correzione complessiva (4,662 miliardi di euro di maggiori entrate nette a fronte di 5,231 miliardi di riduzione netta delle spese). Negli anni successivi gli interventi correttivi si concentrano invece in larga parte sul versante del contenimento della spesa: nel 2010 la riduzione netta delle spese rappresenta, infatti, oltre il 70 per cento della correzione del saldo, per poi giungere a fine periodo ad oltre l'82 per cento. Alla riduzione dell'indebitamento si perviene mediante un aumento netto annuo delle entrate pari

a circa lo 0,3 per cento del PIL ed una riduzione netta delle spese gradualmente crescente nel triennio (0,32 per cento del PIL nel 2009, 0,72 per cento nel 2010, 1,46 per cento del PIL nel 2011). Le maggiori entrate derivano principalmente dagli interventi relativi al settore bancario e assicurativo, tramite misure di rimodulazione della base imponibile degli istituti e delle società, e alle industrie operanti nel settore dell'energia. Ulteriori misure sono destinate a potenziare la lotta all'evasione e al sommerso

Dal lato della spesa, l'azione correttiva deriva in larga parte dall'applicazione di un taglio lineare riferito al triennio 2009-2011, delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa dei Ministeri. Negli anni 2009-2011, l'ammontare della riduzione delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa dei Ministeri viene ad incidere in modo prevalente sulle spese in conto capitale, attestandosi a circa 3,6 miliardi euro nel 2010 e 8,6 miliardi nel 2011, a fronte di una riduzione delle spese correnti pari a circa 3,4 miliardi di euro nel 2010 e 6,3 miliardi nel 2011.

Nella definizione degli stanziamenti iniziali sui quali sono state apportate le suddette riduzioni, si è tenuto conto, per il 2009, degli effetti derivanti dalla trasformazione in riduzioni di spesa degli accantonamenti sulle dotazioni di bilancio (pari a circa 4,9 miliardi di euro) disposti ai sensi dell'articolo 1, commi 507-508, dalla legge finanziaria per il 2007. Nel 2009, il combinato disposto della trasformazione in riduzioni di spesa degli accantonamenti previsti dal citato comma 507 e dei tagli lineari operati ai sensi del citato comma 1 dell'articolo 60 del decreto-legge n. 112, ha determinato una riduzione delle dotazioni delle missioni di spesa pari, nel complesso, a circa 13,4 miliardi di euro.

In termini di indebitamento netto, la riduzione delle missioni di spesa disposta per il 2009 risulta pari a circa 3 miliardi di euro per la spesa corrente e 2,3 miliardi per la spesa in conto capitale.

Venendo al disegno di legge finanziaria per il 2009 (A.C. 1713), fa presente, in primo luogo, che esso presenta significative novità rispetto al passato, sia in quanto a contenuto normativo, sia in termini di effetti sui saldi di finanza pubblica. Per quanto concerne il contenuto normativo, la portata innovativa risulta sensibilmente ridotta rispetto al passato, posto che il disegno di legge si compone di soli tre articoli, riconducibili al contenuto tipico della legge finanziaria. Il provvedimento, infatti, si limita a fissare gli obiettivi dei saldi di bilancio (livello massimo del saldo netto da finanziare, in termini di competenza, e di ricorso al mercato finanziario), a disporre la proroga di norme di carattere tributario recanti regimi agevolati e incidenti sulla misura di aliquote o comunque sulla determinazione di parametri da cui deriva il *quantum* della prestazione, a definire l'importo delle risorse destinate ai rinnovi contrattuali e alle modifiche del trattamento economico del pubblico impiego, nonché l'importo dei trasferimenti destinati agli enti previdenziali, nonché a stabilire l'importo da iscrivere nelle tabelle allegate. Tale limitazione del contenuto del disegno di legge finanziaria è coerente con quanto disposto dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 112/08, il quale, operando una deroga alle disposizioni della legge di contabilità generale in materia di contenuto della legge finanziaria (articolo 11 della legge n. 468/1978), ha disposto che in via sperimentale la legge finanziaria per l'anno 2009 possa contenere esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico, con l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico.

Per quanto attiene agli effetti sui saldi di finanza pubblica, il disegno di legge finanziaria per il 2009 non comporta effetti correttivi in termini di indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche, la cui incidenza sul PIL rimane pertanto fissata per il triennio 2009-2011 nei valori indicati dalla Nota di

aggiornamento al DPEF che, pur rivendendo lievemente al rialzo le stime del saldo, in ragione del deterioramento della congiuntura economica internazionale e dell'aumento della spesa per interessi derivante dalle turbolenze nei mercati finanziari, ha confermato l'obiettivo del sostanziale pareggio di bilancio nel 2011. Analogamente, gli interventi introdotti dalla legge finanziaria non incidono sul fabbisogno del settore statale, mentre variazioni in diminuzione nel biennio 2009-2010 e in aumento nel 2011 sono previste in termini di saldo netto da finanziare.

Per quanto concerne l'entità della manovra, il disegno di legge reca nuove o maggiori spese correnti per un ammontare pari ad oltre 5,45 miliardi di euro per il 2009, 5,23 miliardi per il 2010 e il 2011, cui si aggiungono 507 milioni di euro per il 2009, 314 per il 2010 e 181 per il 2011 di minori entrate.

Tali oneri sono più che compensati da una riduzione delle spese correnti pari a circa 6,9 miliardi di euro per il 2009, 7,11 miliardi per il 2010 e 7,3 miliardi per il 2011, cui si aggiungono 91 milioni di euro per il 2009 e 10 milioni per il 2010 di maggiori entrate.

In particolare, per quanto concerne il reperimento delle risorse, alla copertura finanziaria di larga parte delle disposizioni onerose previste dal disegno di legge si fa fronte, come detto, nell'ambito delle risorse già precostituite con il decreto-legge n. 112 del 2008 e, in particolare mediante la riduzione della dotazione del Fondo per la proroga di agevolazioni fiscali e del Fondo interventi strutturali di politica economica. Minori spese correnti sono altresì riconducibili al riordino dei trasferimenti dal bilancio dello Stato all'INPS conseguenti dell'incremento delle aliquote contributive di finanziamento delle gestioni previdenziali. Maggiori entrate sono invece ascrivibili al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di parte delle risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa giacenti fuori dalla tesoreria statale.

Sul versante della spesa, le maggiori spese sono principalmente ascrivibili ai

maggiori trasferimenti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e alle disposizioni in materia di pubblico impiego, che stabiliscono, tra l'altro, le risorse destinate ai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 e agli incrementi retributivi del personale statale in regime di diritto pubblico (pari a 2.240 milioni di euro annui per il triennio 2009-2011).

In ordine all'utilizzo delle risorse, tra le misure recanti minori entrate segnala una serie di disposizioni di carattere tributario, in larga parte costituite da proroghe di regimi fiscali agevolati.

Al riguardo, le uniche disposizioni di interesse della X Commissione sono contenute all'articolo 2, comma 11, il quale introduce a regime, a decorrere dall'anno 2009, le agevolazioni fiscali in materia di accisa sul gas metano per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi annui (cosiddetti grandi consumatori). In particolare, la disposizione stabilizza la misura agevolativa introdotta dall'articolo 4 del decreto-legge n. 356/2001, consistente nella riduzione del 40 per cento delle aliquote di accisa indicate nel Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995. Si tratta di una misura agevolativa introdotta originariamente dall'articolo 24, comma 5, della legge finanziaria per il 2001, con scadenza al 30 giugno 2001, ed oggetto di varie successive proroghe, l'ultima delle quali, al 31 dicembre 2008, è stata disposta dall'articolo 38 del decreto-legge n. 248 del 2007. In base alla disposizione in esame, la misura è stabilita a 0,007 euro al metro cubo anziché a 0,012 euro. Gli effetti finanziari di minor gettito, in milioni di euro, quantificati dalla relazione tecnica, sono pari 60 milioni per il 2009, 32 milioni per il 2010 e 44 milioni per il 2011.

Per quanto concerne le tabelle che accompagnano il disegno di legge finan-

ziaria, rileva, in primo luogo, che nelle Tabelle A e B, ove sono indicate le voci da includere nei Fondi speciali, per il triennio 2009-2011 non sono previsti accantonamenti relativi al Ministero dello sviluppo economico.

Per quanto concerne la Tabella C, ove sono determinati gli importi da iscriverne in bilancio per le leggi di spesa permanenti, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, per il triennio 2009-2011 sono presenti taluni stanziamenti riferiti al Ministero dello sviluppo economico.

Con riferimento alla missione *Competitività e sviluppo delle imprese*, lo stanziamento complessivo risulta di 17,8 milioni per il 2009, 15,6 per il 2010 e 11,8 per il 2011. Più precisamente, per il finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è previsto uno stanziamento di 14 milioni di euro per il 2009, 14,7 milioni per il 2010 e 11,2 milioni per il 2011; mentre per contributi ad enti e organismi vari finanziati dallo Stato, è previsto uno stanziamento di 769 mila euro per il 2009, 787 per il 2010 e 602 per il 2011.

Con riferimento alla missione *Ricerca e innovazione*, è previsto, a favore dell'ENEA, uno stanziamento di 173,2 milioni di euro per il 2009 e 197,9 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

Con riferimento alla missione *Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo*, lo stanziamento complessivo risulta di 168,6 milioni per il 2009, 163,8 per il 2010 e 142,5 per il 2011. Più precisamente, si prevedono uno stanziamento di 24,6 milioni per il 2009, 25 per il 2010 e 19,2 per il 2011 a favore di enti e istituti, nonché due stanziamenti a favore dell'Istituto per il commercio con l'estero (ICE), pari, rispettivamente, a 90,2 milioni nel 2009, 83,4 nel 2010 e 81,2 nel 2011 per spese di funzionamento e a 53,8 milioni nel 2009, 55,3 nel 2010 e 42,1 nel 2011 per l'attività promozionale delle esportazioni italiane.

Per quanto riguarda le tabelle D ed E, ove sono indicati, rispettivamente, il rifinanziamento annuale di leggi di spesa in conto capitale e le riduzioni di precedenti

autorizzazioni legislative di spesa che determinano corrispondenti diminuzioni negli stanziamenti indicati nel bilancio a legislazione vigente, non vi sono stanziamenti riferiti al Ministero dello sviluppo economico.

Per quanto riguarda la tabella F, ove sono disposte rimodulazioni degli stanziamenti derivanti da autorizzazioni di spesa previste da leggi pluriennali mediante trasferimento parziale o totale degli stanziamenti annuali ad altri esercizi, vi sono vari interventi riferiti a competenze del Ministero dello sviluppo economico.

Relativamente alla missione *Energia e diversificazione delle fonti energetiche*, si prevede una rimodulazione degli stanziamenti destinati alla fiscalità energetica per finalità sociali e alle misure per favorire l'insediamento sul territorio di infrastrutture energetiche, con uno stanziamento complessivo di 38,6 milioni per il 2009. Al riguardo si ricorda che la legge finanziaria per il 2007 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo da utilizzare a copertura di interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali, che, per il triennio 2007-2009, ha una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui. La norma prevede che il maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera, in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2007-2011, sia destinato, nel limite di 100 milioni di euro annui, a tale Fondo.

Relativamente alla missione *Competitività e sviluppo delle imprese* sono previste, in particolare, rimodulazioni:

per il proseguimento del programma di sviluppo unità navali classe FREMM, con uno stanziamento di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio

2009-2011, e di 1.395 milioni complessivamente per gli anni dal 2012 al 2022;

per il Fondo per la competitività e lo sviluppo, con uno stanziamento di 348 milioni di euro per l'anno 2009;

per i finanziamenti delle attività delle imprese nazionali del settore aeronautico previsti dalla legge finanziaria per il 2007;

per il Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, con uno stanziamento di 35 milioni di euro per il 2009;

per il finanziamento dello sviluppo tecnologico del settore aeronautico;

per i programmi navali previsti dalla legge finanziaria per il 2008;

per il cofinanziamento di interventi regionali per il commercio e il turismo previsti dalla legge finanziaria per il 2007, con uno stanziamento di 18,6 milioni di euro per l'anno 2009;

per il fondo istituito dal comma 547 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2008 nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione del credito di imposta per incentivare l'occupazione, con uno stanziamento di 65 milioni di euro per il 2009 e circa 57 milioni per il 2010.

Relativamente alla missione *Comunicazioni* è prevista una rimodulazione riguardante il Fondo per il passaggio al digitale, con uno stanziamento di 30,9 milioni di euro per il 2009.

Relativamente alla missione *Sviluppo e riequilibrio territoriale* sono previste rimodulazioni per il Fondo per le aree sottoutilizzate, con uno stanziamento di quasi 6 miliardi per il 2009, 6,9 miliardi per il 2010 e 5,5 miliardi per il 2011, nonché per le misure a sostegno delle zone franche urbane, con uno stanziamento di 50 milioni per l'anno 2009.

Per quanto attiene ad altri stanziamenti recati dalle tabelle allegate al disegno di legge finanziaria di interesse della X Commissione, rubricati sotto le

voci di altri ministeri, segnala che la tabella C prevede per il triennio 2009-2011 un finanziamento a favore dell'ENIT di 33,6 milioni di euro per il 2009, 33,4 milioni per il 2010 e 24,7 milioni per il 2011. Sempre relativamente al turismo, per il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la tabella C quantifica gli stanziamenti del triennio in circa 41,8 milioni di euro per il 2009 e il 2010 e circa 31 per il 2011. La tabella C reca, altresì, stanziamenti sul capitolo 7236, in parte a favore dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), per un ammontare complessivo di 1.744 milioni di euro per il 2009, di 1863 milioni di euro per il 2010 e di 1862 milioni per il 2011.

Per quanto concerne la Tabella F, segnalano, in particolare, una serie di stanziamenti relativi a misure contenute nella legge finanziaria per il 2008, riguardanti la Simest Spa (stanziamento di 12 e 11,8 milioni di euro, rispettivamente, per gli anni 2009 e 2010), il Fondo per l'efficienza energetica (stanziamento di 11,6 milioni di euro per il 2009) e i progetti per la società dell'informazione (stanziamento di 7,7 milioni di euro per il 2009 e di 7,6 milioni per il 2010).

Passando all'esame del disegno di legge recante il bilancio annuale di previsione dello Stato e il bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011, occorre in primo luogo segnalare che esso risulta impostato secondo la nuova struttura contabile per missioni e programmi, volta a privilegiare il contenuto funzionale della spesa, introdotta con la legge di bilancio 2008.

Fa presente, inoltre, che a fronte dei tagli operati per effetto del decreto-legge n.112 è stato introdotto, in via sperimentale e limitatamente all'esercizio finanziario 2009, un meccanismo di flessibilità in ordine all'allocazione delle risorse nell'ambito dei programmi di spesa di pertinenza delle singole Amministrazioni. In particolare, è stata prevista la possibilità di effettuare, nella legge di bilancio, rimodulazioni tra i programmi delle dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa,

ivi comprese le spese predeterminate per legge e con la sola eccezione delle spese di natura obbligatoria, in annualità e a pagamento differito. Le rimodulazioni che possono essere proposte nel disegno di legge di bilancio soggiacciono, tuttavia, a taluni limiti, quali:

il rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica;

un limite massimo del 10 per cento delle risorse stanziato per il macroaggregato « Interventi » e tra queste ultime e le risorse destinate al macroaggregato « funzionamento »;

il divieto di utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti, in quanto comporterebbero una dequalificazione della spesa.

In ragione della possibilità di incidere, con le rimodulazioni presentate a bilancio, sulla legislazione sostanziale di spesa, in apposito allegato a ciascuno stato di previsione sono espone le autorizzazioni legislative di spesa ed i relativi importi, con le rimodulazioni effettuate dalle Amministrazioni. In particolare, a seguito dell'applicazione della disciplina in oggetto, le dotazioni finanziarie a legislazione vigente delle missioni di spesa si distinguono ora in due parti: la prima concernente le « risorse rimodulabili », il cui ammontare rappresenta, come accennato, il *plafond* complessivo di risorse a disposizione di ciascuna Amministrazione. La quota rimodulabile costituisce, dunque, per ciascun anno del triennio, un complessivo « tetto » di spesa in sede previsionale e gestionale, entro il quale le Amministrazioni, nei limiti suddetti, possono ripartire le risorse tra i programmi di competenza, tenendo conto delle priorità e delle finalità strategiche piuttosto che del livello della spesa storica; la seconda relativa alle « risorse non rimodulabili » tra i programmi, per la quale la quantificazione definitiva ha formato oggetto di proposta da parte delle Amministrazioni e di revisione a cura della Ragioneria Generale ai fini della verifica

della corretta applicazione dei parametri previsti dalla legge per la quantificazione medesima.

Venendo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2009, esso reca spese complessive di competenza per un totale di 9,6 miliardi di euro. Tali spese corrispondono a circa l'1,3 per cento del totale delle spese del bilancio dello Stato, che ammontano a 753 miliardi di euro. Nel bilancio del Ministero prevalgono nettamente le spese in conto capitale, che assommano a 8,9 miliardi (pari al 92,9 per cento del totale), a fronte dei 648,3 milioni destinati alle spese correnti. Rispetto alle previsioni assestate 2008 le spese del Ministero registrano un incremento di 927 milioni di euro. Le spese di parte corrente risultano, tuttavia, ridotte di 139,6 milioni di euro, mentre gli stanziamenti in conto capitale aumentano di 1041 milioni di euro, cui si aggiungono 25 milioni di rimborso prestiti. Nel complesso, la dotazione del Ministero dello sviluppo economico registra una riduzione di 2,25 miliardi per il 2009 (di cui 2,23 predeterminati per legge), di 2,46 miliardi per il 2010 (di cui 2,44 predeterminati per legge) e di 4,31 miliardi per il 2011 (di cui 4,29 predeterminati per legge). A tali riduzioni devono sommarsi i tagli disposti per effetto del comma 507 della legge finanziaria per il 007, che ammontano a 587,3 milioni.

Passando all'esame delle singole missioni, fa presente che il Ministero dello sviluppo economico partecipa, in tutto o in parte, alla gestione di 10 Missioni. In particolare:

alla missione Competitività e sviluppo delle imprese, quasi interamente gestita, nell'ambito del Ministero, dal *Dipartimento per l'internazionalizzazione, per la politica industriale, per la competitività e la concorrenza*, sono assegnate risorse per 2693,5 milioni di euro ripartite tra 3 programmi;

alla missione Sviluppo e riequilibrio territoriale, cui partecipa il solo Ministero dello sviluppo economico, gestita dal *Dipartimento per le politiche di sviluppo e*

coesione e costituita da un solo programma, sono assegnate risorse pari a 6139,4 milioni di euro. Nell'ambito del programma *Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate* gli importi maggiori sono iscritti nell'UPB 2.1.6 Investimenti (complessivamente 6058 milioni di euro) e riguardano il capitolo 8429, relativo al *Fondo da ripartire per le aree sottoutilizzate*, con una dotazione di 5999,1 milioni di euro (+ 1455,7 rispetto alle previsioni assestate) e il capitolo 8352, relativo al *Fondo per favorire lo sviluppo economico e sociale delle zone franche urbane* con 15 milioni (stanziamento invariato);

alla missione regolazione dei mercati, di pertinenza del solo Ministero dello sviluppo economico, sono assegnate risorse pari a 16 milioni di euro (12 milioni euro di parte corrente e 4 di conto capitale), che risultano incrementate di 0,4 milioni di euro rispetto alle previsioni del ddl di assestamento. La riduzione della dotazione a seguito della manovra di bilancio ammonta a 1,8 milioni di euro, di cui 1,4 predeterminati per legge;

alla Missione Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, gestita interamente dal *Dipartimento per l'internazionalizzazione, per la politica industriale, per la competitività e la concorrenza* sono assegnati 204,4 milioni di euro ripartiti tra 2 programmi;

alla missione Energia e diversificazione delle fonti energetiche, cui partecipa il solo Ministero dello sviluppo economico, interamente gestita dal centro di responsabilità amministrativa *Dipartimento per l'energia*, sono assegnate risorse pari a 47,7 milioni di euro che, rispetto all'assestamento, risultano ridotte di 11,2 milioni;

alla missione Comunicazioni, presente anche nel Ministero dell'economia e delle finanze, e gestita interamente dal *Dipartimento per le comunicazioni, per gli affari generali e per le risorse umane*, sono assegnati, per quanto riguarda la parte

gestita dal Ministero dello sviluppo economico, 212,8 milioni di euro ripartiti tra 3 programmi;

alla missione Ricerca e innovazione, anch'essa di carattere interministeriale, sono assegnate risorse per un totale di 3601,3 milioni di euro ripartiti tra 13 programmi, di cui 3 rientrano tra le competenze del Ministero dello sviluppo economico. Le risorse assegnate al Ministero dello sviluppo economico, pari a 182,2 milioni di euro, che costituiscono in percentuale il 5,1 per cento circa dello stanziamento destinato all'intera Missione, registrano una riduzione di 67,2 milioni di euro rispetto al disegno di legge di assestamento e sono ripartite tra 2 programmi. La riduzione per il 2009 della dotazione finanziaria gestita dal Ministero dello sviluppo economico operata con la manovra finanziaria ammonta a 102,6 euro. Gli stanziamenti destinati al programma Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale, gestito dal *Dipartimento per l'energia*, risultano pari a 174 milioni di euro, e sono decurtati di 18,7 milioni rispetto alle previsioni assestate 2008. Le risorse del programma destinate in prevalenza ad investimenti sono nella quasi totalità destinate all'ENEA (173,2 milioni di euro);

alla missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, anch'essa di carattere interministeriale, sono assegnate risorse pari a 1451 milioni di euro. Al Ministero dello sviluppo economico compete il solo programma *Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica* al quale sono destinati 1,5 milioni di euro;

alla missione interministeriale Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, con riferimento al Ministero dello sviluppo economico, sono presenti stanziamenti per un totale di 47,2 milioni di euro;

alla Missione interministeriale Fondi da ripartire, infine, per il Ministero dello sviluppo economico è previsto uno stanziamento di 83,4 milioni di euro per il programma *Fondi da assegnare*. Lo stanziamento così determinato risulta ridotto di 29,9 milioni rispetto alle previsioni del disegno di legge di assestamento.

Andrea GIBELLI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.25 alle 16.40.

*ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 71 dell'8 ottobre 2008, a pagina 155, seconda colonna, dalla ventesima riga alla ventiquattresima riga, sono sopprese.

## ALLEGATO 1

**Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,  
nonché in materia di energia. C. 1441-ter Governo.****EMENDAMENTO 16.0.200 (NUOVA FORMULAZIONE)  
DEL RELATORE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

*Dopo l'articolo 16-bis è inserito il seguente:*

« ART. 16-ter.

*(Agenzia per la sicurezza nucleare).*

1. Dopo l'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente:

ART. 28-bis.

*(Istituzione dell'agenzia per la sicurezza nucleare).*

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'Agenzia per la sicurezza nucleare. L'Agenzia svolge le funzioni e i compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza delle attività concernenti gli impieghi pacifici dell'energia nucleare, la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari, la protezione dalle radiazioni, nonché le funzioni e i compiti di salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari, comprese le loro infrastrutture e la logistica.

2. L'Agenzia è alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio. È composta dalle strutture dell'attuale Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ex APAT) e dalle risorse dell'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente

(ENEA), attualmente preposte alle attività di competenza dell'Agenzia che le verranno associate.

3. L'Agenzia svolge le funzioni di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica e nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'Agenzia opera con indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, finanziaria e contabile.

4. L'Agenzia per la sicurezza nucleare garantisce la sicurezza nucleare nel rispetto delle norme e procedure vigenti, in base alle migliori tecniche disponibili, nell'ambito di priorità e indirizzi di politica energetica nazionale e nel rispetto del diritto alla salute e all'ambiente. Linee guida e criteri di funzionamento dell'Agenzia sono stabiliti dal Governo. L'Agenzia mantiene e sviluppa relazioni con le analoghe agenzie di altri paesi e con le organizzazioni europee ed internazionali di interesse per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate, anche concludendo accordi di collaborazione.

5. L'Agenzia è la sola autorità nazionale responsabile per la sicurezza e la salvaguardia nucleare.

In particolare:

a) le autorizzazioni rilasciate da amministrazioni pubbliche statali in riferimento alle attività di cui al comma 1, sono soggette al preventivo parere obbligatorio e vincolante dell'Agenzia;

b) l'Agenzia ha la responsabilità del controllo e della verifica ambientale sulla gestione dei rifiuti radioattivi;

c) l'Agenzia svolge ispezioni sugli impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture, al fine di assicurare che le attività non producano rischi per le popolazioni e l'ambiente e che le condizioni d'esercizio siano rispettate;

d) gli ispettori dell'Agenzia, nell'esercizio delle loro funzioni, sono legittimati ad accedere agli impianti e ai documenti e di partecipare alle prove richieste;

e) ai fini della verifica della sicurezza e delle garanzie di qualità, l'Agenzia richiede ai soggetti responsabili per il progetto, la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari, nonché delle infrastrutture pertinenti, la trasmissione di dati, informazioni e documenti;

f) l'Agenzia emana e propone regolamenti, *standard* e procedure tecniche e pubblica rapporti sulle nuove tecnologie e metodologie, anche in conformità della normativa comunitaria e internazionale in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione;

g) l'Agenzia può imporre misure correttive, diffidare i titolari delle autorizzazioni e, in caso di violazioni, irrorare sanzioni pecuniarie di importo compreso tra i 25 mila ed i 150 milioni di euro, sospendere e revocare le autorizzazioni;

h) l'Agenzia ha il potere di proporre ed altre istituzioni l'avvio di procedure sanzionatorie;

i) l'Agenzia svolge attività di informazione verso il pubblico, anche in collaborazione con altri organismi e istituzioni, e corsi relativi ai casi di emergenza.

6. L'Agenzia è organo collegiale composto dal Presidente e da quattro membri. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina direttamente il Presidente, due componenti su designazione Ministro dello sviluppo economico e due componenti su designazione del Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare. Le nomine del Governo sono sottoposte al parere vincolante delle competenti commissioni parlamentari, espresso a maggioranza di 2/3 in prima votazione e a maggioranza assoluta dei membri delle Commissioni in seconda votazione. Il Presidente e i membri dell'Agenzia sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza, di comprovata professionalità ed elevate qualificazione e competenza nel settore della tecnologia nucleare, della gestione di impianti tecnologici, della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della tutela dell'ambiente e della sicurezza sanitaria. La carica di componente dell'Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia.

7. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne convoca e presiede le riunioni. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza del Presidente e di almeno due membri. Le decisioni dell'Agenzia sono prese a maggioranza dei presenti.

8. Sono organi dell'Agenzia il Presidente e il Collegio dei revisori dei conti.

Il Direttore generale è nominato collegialmente dall'Agenzia a maggioranza all'unanimità dei suoi componenti e svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura.

Il Collegio dei revisori dei conti, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, è composto da tre componenti effettivi, di cui almeno uno con funzioni di presidente scelto tra dirigenti della Ragioneria Generale dello Stato, e da due componenti supplenti.

9. I compensi spettanti ai componenti gli organi dell'Agenzia sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

10. Gli organi dell'agenzia durano in carica sette anni.

11. A pena di decadenza il Presidente, i membri dell'Agenzia ed il Direttore generale non possono esercitare, diretta-

mente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico.

12. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico il Presidente, i membri dell'Agenzia ed il Direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza, né con le relative associazioni. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione pecuniaria pari ad una annualità dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro centocinquantamila e non superiore a euro cento milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I valori di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

13. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è approvato lo statuto dell'Agenzia, che stabilisce i criteri per l'organizzazione, il funzionamento, la regolamentazione la vigilanza della stessa in funzione dei compiti istituzionali definiti dalla legge.

14. Entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma precedente e secondo i criteri da esso stabiliti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del

Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è approvato il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni. In ogni caso, per lo svolgimento delle sue funzioni, l'Agenzia si avvale di risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

15. L'Agenzia provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento.

La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Agenzia entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti mediante regolamento, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo ed è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16. Fino alla data di pubblicazione del regolamento di cui comma 14, le funzioni trasferite all'Agenzia per la sicurezza nucleare per effetto della presente legge continuano ad essere esercitate dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici già disciplinata dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, o dall'articolazione organizzativa dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nel frattempo eventualmente individuata con il decreto di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono fatti salvi gli atti adottati e i procedimenti avviati o conclusi dallo

stesso Dipartimento o dall'articolazione di cui al precedente periodo sino alla medesima data.

17. L'Agenzia può essere sciolta per gravi e motivate ragioni, inerenti il suo corretto funzionamento ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In tale ipotesi, con lo stesso decreto, sentito il Ministro dello sviluppo economico, potrà essere nominato un commissario straordinario, per un periodo non superiore a diciotto mesi, con il potere del Presidente e dei membri dell'Agenzia, eventualmente coadiuvato da due vice commissari.

**16. 0. 200.** (Nuova formulazione).

**(Ritirato)**

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 16.0.200  
(Nuova formulazione) DEL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: « Agenzia » con « Autorità » ovunque ricorra; conseguentemente, b) al comma 1, capoverso « ART. 28-bis », sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

« 1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Autorità per la Sicurezza Nucleare (ASN). Essa ha il compito di curare tutti gli aspetti tecnici relativi alla scelta e certificazione dei siti nucleari; di controllare la sicurezza durante la costruzione di impianti nucleari, durante il loro esercizio e lo smantellamento (anche di quelli attuali); ad essa è anche affidata la gestione delle scorie radioattive, sia provenienti da impianti di produzione di elettricità, sia da attività mediche ed industriali.

2. L'Autorità è composta dalle strutture dell'attuale Dipartimento Nucleare dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ex-APAT) e dalle risorse dei Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente e tutela del territorio

e del mare, attualmente preposte alle attività di competenza dell'ASN, che le verranno associate. »;

conseguentemente, c) al comma 1, capoverso « ART. 28-bis », al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Annualmente, predispone una relazione sulla Sicurezza Nucleare che il Governo presenta al Parlamento per discussione ed approvazione. »;

conseguentemente, d) al comma 1, capoverso ART. 28-bis, al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) i progetti di costruzione sul territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica da fonte nucleare sono soggetti ad approvazione dell'ASN, che valuta la congruità della proposta per tutto il ciclo di vita dell'impianto e del combustibile. ».

**0. 16. 0. 200. 1.** Quartiani.

Al comma 1, capoverso ART. 28-bis, comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'Agenzia presenta annualmente al Parlamento una relazione sulla Sicurezza Nucleare per la discussione e l'approvazione.

**0. 16. 0. 200. 2.** Lulli, Benamati, Testa, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al comma 1, capoverso ART. 28-bis, comma 5, lettera a), sostituire le parole: amministrazioni pubbliche statali con altre amministrazioni o società pubbliche.

**0. 16. 0. 200. 3.** Lulli, Benamati, Testa, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al comma 1, capoverso ART. 28-bis, comma 5, dopo la lettera i), inserire la seguente:

l) l'Agenzia controlla e dirama direttive sulle modalità che i produttori di energia elettrica nucleare devono adottare

per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e lo smantellamento degli impianti a fine vita.

**0. 16. 0. 200. 4.** Lulli, Benamati, Testa, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

*Al comma 1, capoverso ART. 28-bis, sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. L'Agenzia è organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il presidente è proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri. Due componenti sono proposti dal Ministro dello sviluppo economico. Un componente è proposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Un componente è proposto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Possono essere designati soltanto soggetti che hanno presentato la loro candidatura nell'ambito di un'apposita procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un apposito bando predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le designazioni del Governo sono sottoposte al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza di due terzi dei componenti, previa pubblicazione del *curriculum vitae* e audizione delle persone designate. Il presidente e i componenti dell'Agenzia sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Agenzia. Non possono essere nominati componenti coloro che nell'anno precedente alla nomina hanno ricoperto incarichi elettivi politici o che, in relazione alle cariche assunte nell'anno precedente alla nomina nelle imprese regolate o vigilate, permangono portatori di interessi in conflitto con l'esercizio della funzione di regolazione o di vigilanza,

nonché coloro che sono stati componenti del collegio di un'altra autorità indipendente. Restano ferme, altresì, le incompatibilità per i titolari di cariche di Governo previste dalla normativa vigente. I componenti dell'Agenzia sono nominati per un periodo di cinque anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente o di un membro dell'Agenzia, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti della stessa Agenzia, per la loro durata in carica e per la non rinnovabilità del mandato.

**0. 16. 0. 200. 5.** Lulli, Benamati, Testa, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

*Al comma 1, capoverso ART. 28-bis, sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. L'Agenzia è organo collegiale composto dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il presidente è proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri. Un componente è proposto dal Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Un componente è proposto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Possono essere designati soltanto soggetti che hanno presentato la loro candidatura nell'ambito di un'apposita procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un apposito bando predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le designazioni del Governo sono sottoposte al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza di due terzi dei componenti, previa pubblicazione del *curriculum vitae* e audizione delle persone designate. Il presidente e i componenti dell'Agenzia sono scelti tra persone

di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Agenzia. Non possono essere nominati componenti coloro che nell'anno precedente alla nomina hanno ricoperto incarichi elettivi politici o che, in relazione alle cariche assunte nell'anno precedente alla nomina nelle imprese regolate o vigilate, permangono portatori di interessi in conflitto con l'esercizio della funzione di regolazione o di vigilanza, nonché coloro che sono stati componenti del collegio di un'altra autorità indipendente. Restano ferme, altresì, le incompatibilità per i titolari di cariche di Governo previste dalla normativa vigente. I componenti dell'Agenzia sono nominati per un periodo di cinque anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente o di un membro dell'Agenzia, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti della stessa Agenzia, per la loro durata in carica e per la non rinnovabilità del mandato.;

**0. 16. 0. 200. 6.** Lulli, Benamati, Testa, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

*All'articolo 16-ter capoverso ART. 28, comma 6 sopprimere le parole da: in prima votazione fino a: in seconda votazione.*

**0. 16. 0. 200. 7.** Libè, Ruggeri, Formisano.

*Al comma 1, capoverso ART. 28-bis, al comma 8, sopprimere la parola: almeno.*

**0. 16. 0. 200. 8.** Lulli, Benamati, Testa, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

*Al comma 1, capoverso ART. 28-bis, al comma 14, sostituire il primo periodo con*

*il seguente: Entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma precedente e secondo i criteri da esso stabiliti, l'Agenzia approva il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni.*

**0. 16. 0. 200. 9.** Lulli, Benamati, Testa, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

*Al comma 1, capoverso ART. 28-bis, al comma 14, inserire, in fine, il seguente periodo: Al termine della fase di primo funzionamento dell'Agenzia, su proposta dell'Agenzia con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono definiti i contributi amministrativi, posti a carico dei soggetti esercenti le attività vigilate, derivanti dal processo di reclutamento di alto livello che l'Agenzia dovrà avviare, mediante bando di concorso internazionale per titoli ed esami, al fine di implementare la propria dotazione di professionalità e competenze.*

**0. 16. 0. 200. 10.** Lulli, Benamati, Testa, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

*Al comma 1, capoverso ART. 28-bis, sopprimere il comma 17.*

**0. 16. 0. 200. 11.** Lulli, Benamati, Testa, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

*Al comma 1, capoverso ART. 28-bis, sostituire il comma 17 con il seguente:*

17. L'Agenzia può essere sciolta per gravi e motivate ragioni, inerenti il suo corretto funzionamento ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sottoposto al parere vincolante delle

competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza di due terzi dei componenti.

**0. 16. 0. 200. 12.** Lulli, Benamati, Testa, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

*All'articolo 16-ter capoverso 28-bis comma 17 dopo le parole: Ministro dello sviluppo economico aggiungere le seguenti:* e le competenti Commissioni parlamentari.

**0. 16. 0. 200. 13.** Libè, Ruggeri, Formisano.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,  
nonché in materia di energia. C. 1441-ter Governo.**

**EMENDAMENTO 16.0.300 DEL GOVERNO  
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

*Dopo l'articolo 16-bis è inserito il seguente:*

« ART. 16-ter

*(Sicurezza nucleare).*

1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, è delegato ad emanare entro il 30 giugno 2009 uno o più decreti legislativi allo scopo di definire l'assetto funzionale ed organizzativo degli enti e delle amministrazioni competenti in materia di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria dalle radiazioni ionizzanti, anche con riferimento alla gestione dei rifiuti radioattivi.

2. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* ridefinizione delle attribuzioni del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

*b)* istituzione del Comitato per l'alta vigilanza sulla sicurezza nucleare, operante presso l'ISPRA, e definizione delle relative attribuzioni;

*c)* garanzia della continuità amministrativa, nell'invarianza della spesa, fra le

strutture amministrative esistenti e quelle risultanti dall'attuazione della, presente delega;

*d)* previsione che ai compiti affidati in attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'ISPRA a legislazione vigente.

3. Dall'attuazione della delega di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Gli schemi di decreto legislativo adottati ai sensi del comma 1 e 2 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari ».

**16. 0. 300.** Il Governo.

*(Ritirato)*

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 16.0.300  
DEL GOVERNO.

*Sopprimerlo.*

**0. 16. 0. 300. 1.** Torazzi, Polledri, Forcolin, Allasia.

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a)* sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Il Governo è delegato ad emanare entro il 30 giugno 2009 uno o più decreti

legislativi allo scopo di istituire un'Agenzia indipendente per la Sicurezza Nucleare.

2. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) l'Agenzia è organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

b) possono essere designati soltanto soggetti che hanno presentato la loro candidatura nell'ambito di un'apposita procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un apposito bando predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

c) le designazioni del Governo sono sottoposte al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza di due terzi dei componenti, previa pubblicazione del *curriculum vitae* e audizione delle persone designate.

d) il presidente e i componenti dell'Agenzia sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Agenzia. Non possono essere nominati componenti coloro che nell'anno precedente alla nomina hanno ricoperto incarichi elettivi politici o che, in relazione alle cariche assunte nell'anno precedente alla nomina nelle imprese regolate o vigilate, permangono portatori di interessi in conflitto con l'esercizio della funzione di regolazione o di vigilanza, nonché coloro che sono stati componenti del collegio di un'altra autorità indipendente. Restano ferme, altresì, le incompatibilità per i titolari di cariche di Governo previste dalla normativa vigente. I componenti dell'Agenzia sono nominati per un periodo di sette anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente o di un membro dell'Agenzia, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti

della stessa Agenzia, per la loro durata in carica e per la non rinnovabilità del mandato.

b) al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole: con maggioranza dei due terzi dei componenti.

**0. 16. 0. 300. 2.** Lulli, Benamati, Testa, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino, Mariani, Bratti, Margiotta, Viola, Realacci, Iannuzzi, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Esposito, Zamparutti.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire il comma 1, con le seguenti parole: È istituita l'agenzia per la sicurezza nucleare. L'Agenzia è organo collegiale composto dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il presidente è proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri. Un componente è proposto dal Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Un componente è proposto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Possono essere designati soltanto soggetti che hanno presentato la loro candidatura nell'ambito di un'apposita procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un apposito bando predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le designazioni del Governo sono sottoposte al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza di due terzi dei componenti, previa pubblicazione del *curriculum vitae* e audizione delle persone designate. Il presidente e i componenti dell'Agenzia sono scelti tra persone di indiscussa mo-

ralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Agenzia. Non possono essere nominati componenti coloro che nell'anno precedente alla nomina hanno ricoperto incarichi elettivi politici o che, in relazione alle cariche assunte nell'anno precedente alla nomina nelle imprese regolate o vigilate, permangono portatori di interessi in conflitto con l'esercizio della funzione di regolazione o di vigilanza, nonché coloro che sono stati componenti del collegio di un'altra autorità indipendente. Restano ferme, altresì, le incompatibilità per i titolari di cariche di Governo previste dalla normativa vigente. I componenti dell'Agenzia sono nominati per un periodo di cinque anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente o di un membro dell'Agenzia, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti della stessa Agenzia, per la loro durata in carica e per la non rinnovabilità del mandato.»;

*b) sostituire il comma 2 con il seguente: 2. L'Agenzia opera come agenzia indipendente.»;*

*c) al comma 3, sostituire le parole: della delega di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti: del presente articolo;*

*d) sopprimere il comma 4.*

**0. 16. 0. 300. 3.** Lulli, Benamati, Testa, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino, Mariani, Bratti, Margiotta, Viola, Realacci, Iannuzzi, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Esposito, Zamparutti.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 1 dopo le parole: Il Governo le parole da: su proposta alla fine, sono sostituite dalle seguenti: entro il 30 giugno 2008 è delegato ad emanare un decreto legislativo per l'istituzione presso*

la Presidenza del Consiglio dei ministri un'Autorità per la Sicurezza Nucleare (ASN). Essa ha il compito di curare tutti gli aspetti tecnici relativi alla scelta e certificazione dei siti nucleari; di controllare la sicurezza durante la costruzione di impianti nucleari, durante il loro esercizio e lo smantellamento (anche di quelli attuali); ad essa è anche affidata la gestione delle scorie radioattive, sia provenienti da impianti di produzione di elettricità, sia da attività mediche ed industriali.

L'Autorità è composta dalle strutture dell'attuale Dipartimento Nucleare dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ex-APAT) e dalle risorse dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, attualmente preposte alle attività di competenza dell'ASN, che le verranno associate.

*Conseguentemente al comma 2, alla lettera b) la parola: ISPRA è sostituita dalle parole: Presidenza del Consiglio e le parole: Comitato per l'alta vigilanza sulla sicurezza nucleare sono sostituite dalle parole: Autorità per la sicurezza nucleare, alla lettera b) la parola: ISPRA è sostituita dalle parole: Autorità per la sicurezza nucleare in fine, aggiungere le seguenti lettere e) e f):*

*e) annualmente, predisporre una relazione sulla Sicurezza Nucleare che il Governo presenta al Parlamento per discussione ed approvazione;*

*f) i progetti di costruzione sul territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica da fonte nucleare sono soggetti ad approvazione dell'ASN, che valuta la congruità della proposta per tutto il ciclo di vita dell'impianto e del combustibile.*

**0. 16. 0. 300. 4.** Quartiani.

*ART. 16-ter comma 1 dopo: su proposta sostituire: del Ministro dell'ambiente con: del Ministero dello sviluppo economico, ART. 16-ter comma 1, seconda riga sostituire: d'intesa con il Ministro dello svi-*

luppo economico *con*: sentito il Ministro dell'ambiente.

**0. 16. 0. 300. 5.** Torazzi, Polledri, Forcolin, Allasia, Vignali.

*Al comma 1 sostituire: 30 giugno 2009 con: 1° gennaio 2008.*

**0. 16. 0. 300. 6.** Polledri, Allasia, Forcolin, Torazzi, Vignali.

*Al comma 1 sostituire da: uno o più decreti fino al termine della preposizione con: un decreto per istituire il comitato*

per l'alta vigilanza sulla sicurezza nucleare.

**0. 16. 0. 300. 7.** Polledri, Allasia, Forcolin, Torazzi, Vignali.

*Al comma 2 sopprimere il comma a).*

**0. 16. 0. 300. 8.** Polledri, Allasia, Forcolin, Vignali.

*Al comma 2 al punto b) sopprimere le parole: operante presso l'Ispra.*

**0. 16. 0. 300. 9.** Polledri, Torazzi, Forcolin, Allasia, Vignali.